

Codice A1610B

D.D. 2 settembre 2021, n. 570

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) - Intervento: Ristrutturazione edilizia - modifiche interne - modifiche prospettiche - rifacimento manto di copertura - sistemazione facciate - sistemazione corte esterna, immobile sito in Via Lunati, 5, N.C.E.U. Foglio 6 Mappali 228,520 N.C.T. mappali 668,670. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 570/A1610B/2021**

**DEL 02/09/2021**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. ORTA SAN GIULIO (NO) – Intervento: Ristrutturazione edilizia - modifiche interne - modifiche prospettiche - rifacimento manto di copertura - sistemazione facciate - sistemazione corte esterna, immobile sito in Via Lunati, 5, N.C.E.U. Foglio 6 Mappali 228,520 N.C.T. mappali 668,670. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza *omissis*, pervenuta dal Comune di Orta San Giulio (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 ("Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai Comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risultava, al momento della presentazione dell'istanza, idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 5 dell'articolo 11 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 5 dell'articolo 11, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESP/744/2021A/A1600A*

*Rif. n. 60505/A1610B del 25/05/2021*

*82903/A1610B del 15/07/2021*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: ORTA SAN GIULIO (NO)  
Intervento: Ristrutturazione edilizia - modifiche interne - modifiche  
prospettiche - rifacimento manto di copertura - sistemazione facciate -  
sistemazione corte esterna, immobile sito in Via Lunati, 5, N.C.E.U. Foglio 6  
mappali 228,520 N.C.T. Foglio 6 mappali 668,670  
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di ORTA SAN GIULIO (NO), in data 25/05/2021, con nota prot. 4008 del 13/05/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti a mezzo PEC dal professionista incaricato dalle richiedenti in data 15/07/2021 ed acquisiti con prot. 82903/A1610B,

considerato che gli interventi previsti consistono in un complesso di opere interne ed esterne, finalizzate al recupero funzionale dell'immobile in oggetto mediante la creazione di quattro unità abitative indipendenti ed alla contestuale riqualificazione architettonica dello stesso mediante:

il rifacimento del manto di copertura in tegole marsigliesi, con realizzazione di una terrazza a tasca nella copertura al piano primo

la riconfigurazione di alcune delle aperture di facciata ed il posizionamento di ulteriori balconi in sasso sul fronte ovest a servizio delle nuove unità abitative, analoghi a quello già ivi presente al piano primo

la sostituzione di serramenti e chiusure oscuranti e la tinteggiatura finale delle facciate con colorazione analoga all'esistente e mantenimento del dipinto presente sul prospetto nord

la sistemazione dello spazio esterno di pertinenza al fine di suddividerlo per la fruizione separata delle varie unità che - come da ultimo previsto a seguito della richiesta di integrazioni - non comprometterà la continuità della muratura perimetrale in pietrame a vista presente sulla via Lunati,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, gli interventi in oggetto **non sono** ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01/08/1985 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S.Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio*, che tutela l'area in quanto "(...) costituisce una fascia di territorio culturalmente e paesaggisticamente affine a quello strettamente costiero già vincolato (...)", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che gli interventi così come da ultimo previsti anche a seguito delle integrazioni prodotte, rispettano i caratteri morfo-tipologici dell'edificio tradizionale consolidato ancora presente nel contesto paesaggistico in cui risulta collocato l'immobile (frazione Legro), grazie alla conservazione degli elementi costruttivi, degli elementi decorativi nonché della compagine vegetale presente nella corte di pertinenza, e mediante la riproposizione di materiali, finiture e cromatismi analoghi a quelli esistenti,

considerato pertanto che l'intervento riqualifica l'immobile oggetto di intervento inserendosi nel complesso in modo adeguato nel contesto di riferimento,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Relazione Tecnico descrittiva</i>	RD144518-12.pdf.p7m
2	<i>Dichiarazione asseverata di conformità del progetto al PRGC</i>	RD144518-13.pdf.p7m
3	<i>Relazione di verifica conformità con il Piano Paesaggistico Regionale</i>	RD144518-14.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico Tav. n. 1.1 – stralcio di planimetria generale – situazione attuale - rilevato</i>	RD144518-17.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico Tav. n. 1.2 – Piante – situazione attuale - rilevato</i>	RD144518-18.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico Tav. n. 1.3 – Prospetti - sezione – situazione attuale - rilevato</i>	RD144518-19.pdf.p7m
7	<i>Documentazione fotografica stato di fatto – Tav. 1.4</i>	RD144518-20.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico Tav. n. 0.0 – stralcio di planimetria generale - inquadramento</i>	RD144518-23.pdf.p7m
9	<i>Sintesi integrazioni prodotte a firma del progettista</i>	Integrazione .pdf.p7m
10	<i>Relazione Paesaggistica semplificata agg.to Luglio 2021</i>	Relazione paesaggistica semplificata allegato D.pdf.p7m

11	<i>Elaborato grafico Tav. n. 2.1 – stralcio di planimetria generale – raffronti</i>	Tav 2_1 Raffronti.pdf.p7m
12	<i>Elaborato grafico Tav. n. 2.2 – piante – raffronti</i>	Tav 2_2 Raffronti.pdf.p7m
13	<i>Elaborato grafico Tav. n. 2.3 – prospetti -sezione – raffronti</i>	Tav 2_3 Raffronti.pdf.p7m
14	<i>Elaborato grafico Tav. n. 3.1 – stralcio di planimetria generale - progetto</i>	Tav 3_1 Progetto.pdf.p7m
15	<i>Elaborato grafico Tav. n. 3.2 – piante - progetto</i>	Tav 3_2 Progetto.pdf.p7m
16	<i>Elaborato grafico Tav. n. 3.3 – Prospetti - sezione – progetto</i>	Tav 3_3 Progetto.pdf.p7m
17	<i>Fotoinserimento</i>	Tav 4_2 Inserimento fotorealistico.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Alida Fiandaca*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*